

ATO 4 SPEZZINO REGOLAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPITOLO 1 OGGETTO DEFINIZIONI E COMPENTENZE

<i>Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento</i>	1
<i>Art. 2 - Definizioni</i>	1
<i>Art. 3 - Competenze</i>	3
<i>Art. 4 - Gestione e proprietà delle opere che costituiscono la rete fognaria</i>	4
<i>Art. 5 - Proprietà e gestione delle opere di allacciamento alle canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie</i>	5
<i>Art. 6 - Prelievi idrici autonomi e corretto e razionale uso dell'acqua</i>	5

CAPITOLO 2 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE RELUE DOMESTICHE

<i>Art. 7 - Scarico in rete fognaria delle acque reflue domestiche</i>	6
<i>Art. 8 - Esecuzione opere di allacciamento delle acque reflue domestiche</i>	6
<i>Art. 9 - Acque reflue provenienti da insediamenti dediti ad attività sanitarie</i>	7
<i>Art. 10 - Depurazione di rifiuti costituiti da acque reflue domestiche da edifici isolati</i>	7
<i>Art. 11 - Adeguamento degli scarichi di acque reflue domestiche esistenti, utilizzanti le canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie</i>	7

CAPITOLO 3 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE RELUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

<i>Art. 12 - Ammissione dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche</i>	8
<i>Art. 13 - Esecuzione opere di allacciamento e dispositivi di trattamento di acque reflue industriali assimilate alle domestiche</i>	8
<i>Art. 14 - Durata dell'autorizzazione e rinnovo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche</i>	8

CAPITOLO 4 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE RELUE DOMESTICHE

<i>Art. 15 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico</i>	9
<i>Art. 16 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico</i>	9
<i>Art. 17 - Limiti allo scarico</i>	9
<i>Art. 18 - Dispositivi di controllo in automatico</i>	10
<i>Art. 19 - Dispositivi di trattamento privati per l'immissione di reflui industriali in rete fognaria</i>	10

CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI GENERALI ED OBBLIGHI

<i>Art. 20 - Separazione degli scarichi</i>	11
<i>Art. 21 - Divieto assoluto di scarico nella rete fognaria</i>	11
<i>Art. 22 - Divieto di diluizione</i>	12

CAPITOLO 6 TARIFFE, CONTROLLI E PENALITÀ

<i>Art. 23 - Contributo di potenziamento impianti per allacciamento alla pubblica fognatura</i>	13
<i>Art. 24 - Tariffa dei servizi di fognatura e depurazione</i>	13
<i>Art. 25 - Tariffa per la fognatura e la depurazione per gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche</i>	14
<i>Art. 26 - Tariffa per la fognatura e la depurazione per gli scarichi di acque reflue industriali</i>	14
<i>Art. 27 - Controlli</i>	14
<i>Art. 28 - Penalità per ritardo pagamento</i>	15
<i>Art. 29 - Mancato rispetto delle condizioni allo scarico</i>	15
<i>Art. 30 - Diffida sospensione revoca</i>	15

CAPITOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 31 - Contratto di utenza</i>	17
<i>Art. 32 - Richiesta allacciamento lavori</i>	17
<i>Art. 33 - Contributo di potenziamento impianti per l'allacciamento alla pubblica fognatura</i>	17
<i>Art. 34 - Modulistica per gli utenti</i>	18
<i>Art. 35 - Richiesta di certificazioni, verifiche e dichiarazioni</i>	18
<i>Art. 36 - Trattamento rifiuti liquidi conferiti tramite autobotte</i>	19
<i>Art. 37 - Foro Competente</i>	19

ALLEGATO 1 VALORI LIMITE PER L'EMISSIONE ALLO SCARICO	20
--	----

ALLEGATO 2 LIMITI DI COMPETENZA E SCHEMI DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA ..	25
---	----

ATO 4 SPEZZINO REGOLAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPITOLO 1 – Oggetto, definizioni e competenze

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo della rete fognaria e degli impianti di depurazione gestiti da ACAM Acque spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del DLgs 152/06, nonché degli scarichi di qualsiasi tipo in essa recapitanti.
2. Il Regolamento definisce tipi e modalità di ammissione degli scarichi nella rete fognaria, disciplinando le relative procedure di autorizzazione ed ammissione, gli oneri e le modalità di allacciamento alla rete fognaria.
3. Il Regolamento disciplina le modalità di controllo ed ispezione da parte di ACAM Acque spa.
4. In particolare il Regolamento ha lo scopo di definire le procedure di determinazione e modifica dei limiti di accettabilità qualitativi e quantitativi degli scarichi nella rete fognaria, tenendo conto:
 - a) della presenza e delle caratteristiche degli impianti di depurazione gestiti da ACAM Acque spa, in modo tale che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dalle norme statali e regionali;
 - b) degli obiettivi e programmi di miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici ricettori, così come definiti sulla base delle norme statali e regionali;
 - c) dell'obiettivo di salvaguardare le possibilità di riutilizzo dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione.
5. Il Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati. A tal fine, vanno in particolare considerati:
 - il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4;
 - la legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse idriche;
 - il DPCM 4 marzo 1996, recante Disposizioni in materia di risorse idriche;
 - la Legge Regionale n°43/95;
 - la Legge Regionale n°18/99;
 - la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30;
 - la Legge Regionale 13 agosto 2007 n. 29;
 - ogni altra norma correlata disciplinante la materia.

Art. 2 – Definizioni

1. In conformità alle disposizioni del D. lgs n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) **Gestore del servizio idrico integrato**: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato nell'ATO 4 Spezzino;
 - b) **Rete fognaria**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
 - c) **Fognature separate**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, una delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle

- acque di prima pioggia, e l'altra adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- d) **Scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del Dlgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- f) **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- g) **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- h) **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- i) **Acque reflue industriali assimilate alle domestiche:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento che siano assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera "e" del D. lgs n° 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e che presentino caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'allegato A legge Regionale Liguria 13 agosto 2007 n. 29.
- j) **Scarichi esistenti:** gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché **gli scarichi di acque reflue domestiche** che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e **gli scarichi di acque reflue industriali** che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- k) **stabilimento industriale, stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D. lgs 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- l) **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
- m) **autorità d'ambito:** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- n) **servizi idrici:** tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:

- 1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
 - 2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
- o) **Acque bianche:** le acque meteoriche non utilizzate;
 - p) **Acque nere:** qualsiasi tipo di acqua utilizzata;
 - q) **Rete fognaria bianca:** le condotte destinate al solo convogliamento delle acque bianche;
 - r) **Rete fognaria nera:** le condotte della rete fognaria destinate a convogliare le sole acque nere;
 - s) **Rete fognaria mista:** le condotte della rete fognaria destinate a convogliare sia acque bianche che acque nere;
 - t) **Dispositivo di trattamento:** ogni struttura tecnica atta a ricondurre le acque reflue nei limiti qualitativi e quantitativi richiesti per l'immissione nella rete fognaria o per il conferimento agli impianti centralizzati di depurazione;
 - u) **Dispositivo di controllo in automatico:** ogni apparecchiatura destinata alla effettuazione automatica di misurazioni, prelievi ed analisi del refluo scaricato, collocata all'interno o all'esterno degli insediamenti;
 - v) **Pozzetto di controllo:** manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue (vedi schema allegato al presente regolamento);
 - w) **Pozzetto di ispezione:** manufatto predisposto per le esigenze di conduzione della rete fognaria;
 - x) **Canalizzazioni diverse dalle condotte della rete fognaria:** le canalizzazioni su suolo pubblico, costituite da strutture destinate originariamente a convogliare le sole acque sorgive e meteoriche ed utilizzate, nel tempo, per accogliere e convogliare anche acque di scarico.

Art. 3 – Competenze

1. **La Regione** definisce i valori limite di emissione delle acque reflue della rete fognaria, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
2. **L'Autorità d'Ambito provvede a:**
 - a) fissare le direttive per la determinazione della tariffa di gestione dei servizi idrici;
 - b) fissare le direttive per la determinazione dei valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria;
 - c) approvare il Regolamento di fognatura e depurazione compresa ogni modifica ed integrazione;
 - d) approvare la Carta dei Servizi e le sue modifiche ed integrazioni;
 - e) fatta salva l'inderogabilità dei parametri fissati nella tabella 3/A e alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato V alla III parte del D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, fissare i valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue industriali proposti dal gestore del servizio Idrico Integrato, tenendo conto delle caratteristiche degli impianti di depurazione esistenti, in modo tale che sia assicurato il rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue urbane di cui all'art. 15 della L. R. 43/95, in conformità al disposto del D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) determinare la tariffa di gestione per il servizio di fognatura e depurazione;
 - g) rilasciare l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria su parere del gestore del servizio idrico integrato (delibera ATO n. 4 del 07/07/08).

3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvede a:

- a) gestire la rete fognaria e gli impianti di depurazione affidati dall'ATO insistenti sul territorio dello stesso;
- b) istruire le domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria e rilasciare il relativo parere tecnico per l'ATO, che provvederà all'eventuale rilascio dell'autorizzazione;
- c) valutare la fattibilità dell'allacciamento alla rete fognaria di nuovi scarichi di acque reflue domestiche ed industriali;
- d) applicare la tariffa per la gestione dei servizi idrici di fognatura e depurazione e provvedere alla sua esazione;
- e) effettuare un controllo adeguato degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria;
- f) applicare le penalità per inadempimenti del presente Regolamento.

4. I Comuni provvedono a:

- a) irrogare le sanzioni amministrative relative agli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria gestita da ACAM Acque S.p.A., secondo le previsioni del D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) rilasciare e rinnovare le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti nella rete fognaria da ACAM Acque S.p.A.;
- c) irrogare le sanzioni amministrative relative agli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti nella rete fognaria gestita da Acam Acque S.p.A., secondo le previsioni del D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le Province provvedono a:

- a) rilasciare e rinnovare le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dalla rete fognaria gestita da Acam Acque S.p.A.;
- b) rilasciare e rinnovare le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali non recapitanti nella rete fognaria gestita da Acam Acque S.p.A.;
- c) irrogare le sanzioni amministrative relative agli scarichi di acque reflue industriali non recapitanti nella rete fognaria gestita da Acam Acque S.p.A., secondo le previsioni del D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni
- d) irrogare le sanzioni amministrative relative agli scarichi delle acque reflue della rete fognaria gestita da Acam Acque S.p.A., secondo le previsioni del D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 4 – Gestione e proprietà delle opere che costituiscono la rete fognaria

1. Ad eccezione delle opere di allacciamento di cui al successivo articolo, sono di proprietà di ACAM Acque S.p.A., anche se realizzati da terzi (previa autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite da Acam Acque S.p.A.), tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento fino al sifone escluso se presente o al pozzetto di interfaccia. Rientrano nella proprietà ACAM Acque S.p.A. anche i dispositivi di controllo in automatico ed ogni altra apparecchiatura imposta da ACAM Acque S.p.A. per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti.
2. Acam Acque S.p.A. non assumerà la proprietà di alcun manufatto eseguito su aree private destinate successivamente a diventare pubbliche se non concordato preventivamente e formalmente accettato da Acam Acque S.p.A. tramite stipula di specifica convenzione.
3. ACAM Acque S.p.A. interviene esclusivamente sulle condotte di proprietà o affidatele espressamente in concessione, secondo i limiti di competenza così definiti:
 - dal limite della proprietà privata sino al collettore principale, in assenza di pozzetto con sifone su suolo pubblico;
 - dal pozzetto escluso fino al collettore principale, in presenza di pozzetto con sifone su suolo pubblico.

4. La rete di raccolta delle acque reflue, all'interno della proprietà privata, è eseguita a spese e sotto la responsabilità di colui che richiede l'allacciamento, che realizza le opere a regola d'arte, nel rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti vigenti.
5. Nel caso di realizzazione di nuove condotte fognarie, interessanti vaste zone, ACAM Acque S.p.A. si riserva, in casi eccezionali, la facoltà di eseguire le opere di allacciamento, a spese del richiedente, anche in proprietà privata.
6. La rete di raccolta delle acque reflue di proprietà privata deve convogliare i reflui fino ad un punto preventivamente concordato con ACAM Acque S.p.A.

Art. 5 - Proprietà e gestione delle opere di allacciamento alle canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie

1. Sono escluse dalla proprietà e dall'ambito di gestione di ACAM Acque S.p.A. le opere di allacciamento alle canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie ancorché su suolo pubblico; esse sono realizzate e mantenute a spese e sotto la responsabilità del titolare dello scarico; su tali opere pertanto ACAM Acque S.p.A. non esegue interventi di tipo strutturale e di pulizia o stasamento.
2. La rete di raccolta delle acque reflue di proprietà privata deve convogliare i reflui fino ad un punto preventivamente concordato con ACAM Acque S.p.A.

Art. 6 - Prelievi idrici autonomi e corretto e razionale uso dell'acqua

1. Gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono darne indicazione ad ACAM Acque S.p.A. nella domanda di ammissione o di autorizzazione allo scarico.
2. Gli utenti di cui al 1° comma sono tenuti all'installazione, a propria cura e spese, di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate o scaricate in rete fognaria, in posizione di facile accesso, protetti dal gelo e disponibili per la lettura ed i controlli. Acam Acque S.p.A. può imporre, a suo insindacabile giudizio, a spese dell'utente, una diversa collocazione del cantatore.
3. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese e cura dell'utente, che è altresì tenuto a segnalare tempestivamente ad ACAM Acque S.p.A. eventuali guasti e blocchi.

CAPITOLO 2 – Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche

Art. 7 – Scarico in rete fognaria delle acque reflue domestiche.

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria gestita da ACAM Acque S.p.A. sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 124 comma 4° del D. Lgs. 152/06, nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento e previa domanda di allacciamento avanzata dal proprietario dell'unità immobiliare originante lo scarico o dall'Amministratore in caso di condominio.
2. In caso di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni dovrà essere seguito quanto disciplinato al Capitolo 3.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, ACAM Acque S.p.A. comunica al richiedente l'esito della valutazione di fattibilità dell'allacciamento, nonché l'importo del preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di allacciamento.
4. L'attivazione dello scarico è subordinata alla sottoscrizione del contratto di utenza.
5. L'ammissione degli scarichi di acque reflue domestiche è subordinata all'interposizione, a carico del richiedente, di trattamento Imhoff o di superiore efficacia, nei casi in cui essi recapitano:
 - a) in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione o munita di impianto non dimensionato a ricevere carichi aggiuntivi;
 - b) in canalizzazioni di utenza diverse dalle condotte fognarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera x) del presente Regolamento;
6. Tali impianti di pretrattamento devono essere mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti a regolare manutenzione e pulizia delle varie unità impiantistiche compresa l'asportazione del materiale sedimentato nel rispetto delle norme tecniche di cui alla delibera del C.I. del 04/02/1977. Ogni operazione correlata al movimento dei rifiuti generati dal trattamento delle acque dovrà rispettare gli obblighi derivanti per il produttore dagli adempimenti previsti dal D. lgs 152/06 e correlato quadro normativo.
7. Fatti salvi i controlli effettuati da ACAM Acque S.p.A., è onere degli utenti di scarichi di acque reflue domestiche comunicare in forma scritta ad ACAM Acque S.p.A. eventuali variazioni d'uso dell'insediamento da cui ha origine lo scarico.
8. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche esistenti che non rispettano una o più prescrizioni tecniche impartite ai precedenti articoli dovranno adeguare i propri scarichi entro 24 mesi a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 8 - Esecuzione opere di allacciamento delle acque reflue domestiche

1. L'allacciamento delle condotte private alla rete fognaria dovrà essere realizzato conformemente alle norme della buona tecnica e sulla base di eventuali ulteriori indicazioni fornite da ACAM Acque S.p.A. oltre a quelle di cui ai successivi commi. Dovrà inoltre essere assunta ogni cautela atta ad impedire formazione di odori sgradevoli o perdite di liquami.
2. Deve essere sempre assicurata l'interposizione di opportuno sistema di sifonatura prima della connessione con il collettore pubblico e tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti.
3. In particolare, oltre ai dispositivi di cui al precedente comma, quando le acque di scarico degli apparecchi o dei locali non possono defluire a gravità, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere parimenti realizzata in modo da prevenire rigurgiti.
4. La realizzazione, conduzione e manutenzione dei dispositivi antirigurgito nonché l'eventuale impianto di sollevamento, è posta in carico al privato.

5. Conseguentemente alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, il privato deve dotare i propri collettori di ogni dispositivo perfettamente funzionante ed adottare ogni accorgimento al fine di evitare eventuali danni derivanti da rigurgiti, da allagamenti o genericamente da qualsiasi ulteriore eventuale mal funzionamento, assumendosene anche i relativi oneri.
6. Anche nel caso di fognatura mista o di canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie, gli allacci relativi a nuove edificazioni dovranno essere eseguiti con tubazioni separate per acque bianche e nere.
7. Non possono essere immesse acque meteoriche (da pluviali, griglie, caditoie stradali, ecc.) nella rete fognaria nera, salvo deroghe **espressamente** concesse per casi specifici da ACAM Acque S.p.A. In tali specifiche situazioni di deroga griglie, caditoie, pluviali ed altri dispositivi di collettamento alla rete fognaria o a canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie, devono comunque essere dotati, per evitare l'emissione in ambiente di odori sgradevoli, di adeguata sifonatura, o singolarmente o per ogni punto di immissione nel collettore principale.
8. Conseguentemente alle prescrizioni di cui al precedente comma, il privato (o in ogni caso il titolare delle suddette griglie, caditoie, pluviali) deve provvedere alla costante manutenzione dei suddetti dispositivi di sifonatura e adottare ogni accorgimento utile ad evitare inconvenienti derivanti da impatto olfattivo o genericamente da problemi di natura igienico-sanitaria, assumendosene anche i relativi oneri.

Art. 9 - Acque reflue provenienti da insediamenti dediti ad attività sanitarie

1. Gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti dediti ad attività sanitarie sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista per gli scarichi di acque reflue diverse dalle domestiche.
2. Essi devono comunque essere sottoposti a preventivo trattamento di disinfezione, tenuto conto del divieto assoluto di immissione nella rete fognaria gestita da ACAM Acque S.p.A., ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, di reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte.

Art. 10 - Depurazione di rifiuti costituiti da acque reflue domestiche da edifici isolati dell'ATO

1. Ai sensi degli articoli 100 comma 3 e 110 comma 3 lettera "b" del D. lgs 152/06, ACAM Acque S.p.A. può accogliere nei propri impianti di depurazione, per lo smaltimento, rifiuti costituiti da acque reflue domestiche provenienti da edifici ed insediamenti isolati localizzati nell'ATO di La Spezia.
2. Le modalità e la frequenza di tali conferimenti, nonché le caratteristiche complessive del servizio di smaltimento sono regolate sulla base di apposita convenzione con l'utente; il costo del servizio è calcolato mediante applicazione della tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 11 – Adeguamento degli scarichi di acque reflue domestiche esistenti, utilizzando le canalizzazioni diverse dalle condotte fognarie.

A decorrere dalla messa in esercizio di una rete fognaria nera servita da impianto centralizzato di depurazione, i titolari di scarichi di acque reflue domestiche esistenti, provvisoriamente recapitanti in canalizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera "x" del presente regolamento o in condotte comunque destinate all'esclusivo collettamento di acque bianche, sono obbligati ad effettuare, a proprie spese, le opere di collegamento dei relativi scarichi alla suddetta rete nera.

CAPITOLO 3 – Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche

Art. 12 – Ammissione dello scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche

1. Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella rete fognaria gestita da ACAM Acque S.p.A. sono sempre ammessi senza espressa autorizzazione ma soggetti a dichiarazione di assimilabilità.
2. L'ottenimento della dichiarazione di assimilabilità è subordinata alla presentazione da parte del titolare dello scarico dell'insediamento della richiesta su appositi modelli predisposti da ACAM Acque S.p.A., a disposizione degli utenti presso gli uffici.
3. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui al precedente comma, ACAM Acque S.p.A., svolge istruttoria tecnica e rilascia dichiarazione di assimilabilità.
4. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli, sopralluoghi ed eventuali analisi necessari per il rilascio della dichiarazione di assimilabilità sono poste a carico del titolare dello scarico.
5. Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dall'art. 3 comma 1 della L.R. 13/08/07 n. 29 relativamente all'assimilabilità agli scarichi domestici degli scarichi industriali aventi caratteristiche quali-quantitative rientranti nella scheda 3 allegato "A" devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del personale ACAM Acque S.p.A. mediante idoneo pozzetto o sistema alternativo preventivamente approvato da Acam Acque S.p.A. Tale punto di campionamento deve essere immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria e prima di ogni commistione con scarichi diversi provenienti sia dallo stesso insediamento che da altri.
6. L'attivazione dello scarico è subordinata alla sottoscrizione del contratto di utenza.

Art. 13 – Esecuzione delle opere di allacciamento e dispositivi di trattamento di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.

1. Fatte salve eventuali specifiche prescrizioni riportate nella dichiarazione di assimilabilità, per quanto riguarda le modalità di allacciamento alla rete fognaria e per l'installazione e manutenzione di impianti di pretrattamento valgono le stesse disposizioni impartite per gli scarichi delle acque reflue domestiche di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 14 - Durata dell'autorizzazione e rinnovo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche

1. La dichiarazione di assimilabilità allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ha validità fino a che non intervengano variazioni relative alla qualità e quantità dello scarico, modifiche del ciclo produttivo o dell'attività svolta, variazioni di titolarità.
2. Fatti salvi i controlli effettuati da ACAM Acque S.p.A., è onere degli utenti di scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche comunicare in forma scritta ad ACAM Acque S.p.A. eventuali variazioni d'uso dell'insediamento da cui ha origine lo scarico.
3. La dichiarazione di assimilabilità dello scarico è da intendersi decaduta ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni:
 - a) intervengano modificazioni nell'uso dell'insediamento senza nessuna comunicazione a mezzo raccomandata ad ACAM Acque S.p.A.
 - b) superamento dei limiti quali-quantitativi previsti dalla scheda 3 allegato "A" della LR 13/08/07 n. 29 per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi citata scheda alle domestiche.
4. Si rammenta ai titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche l'obbligo di attivarsi per acquisire la dichiarazione di assimilabilità

CAPITOLO 4 – Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali

Art. 15 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere autorizzati.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali possono essere immessi nella rete fognaria gestita da ACAM Acque S.p.A. previa autorizzazione allo scarico rilasciata dall'ATO 4 Spezzino ai sensi dell'articolo 124 comma 7 del d. lgs 152/06, sulla base del parere tecnico rilasciato da ACAM Acque S.p.A.
3. Il rilascio del parere tecnico di ACAM Acque S.p.A. è subordinato alla presentazione della domanda su apposita modulistica approvata dall'ATO (art 3 comma 2 lettera g) del presente regolamento) ai sensi dell'art 125 del d. lgs 152/06, riguardante le informazioni sull'attività svolta e il ciclo interno dell'acque.
4. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, verificata l'idoneità del sistema di trattamento ed il possesso di ogni altro requisito richiesto dal presente Regolamento, Acam Acque S.p.A. trasmette parere tecnico all'ATO per il rilascio del provvedimento autorizzativo.
5. Entro 60 giorni dall'attivazione dello scarico, ACAM Acque S.p.A. verifica il rispetto delle condizioni di esercizio previste dall'atto autorizzativo.
6. Le spese di istruttoria ed analisi sono poste a carico del titolare dello scarico.
7. Fatti salvi i controlli effettuati da ACAM Acque S.p.A., è onere degli utenti di scarichi di acque reflue industriali comunicare in forma scritta ad ACAM Acque S.p.A. eventuali variazioni d'uso dell'insediamento da cui ha origine lo scarico.
8. L'attivazione dello scarico è subordinata alla sottoscrizione del contratto di utenza.

Art. 16 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria

1. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in rete fognaria può avere validità massima di quattro anni dal momento del rilascio ai sensi dell' art 124 comma 8 del dlgs 152/06. Un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo all'ATO 4 Spezzino. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
2. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Art. 17 - Limiti dello scarico

1. Gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria devono rispettare i valori limite di concentrazione di cui allegato 1 del presente regolamento.
2. Sulla base delle caratteristiche degli impianti di depurazione esistenti ed al fine di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue urbane definiti dalla regione in conformità al disposto del D. lgs. 152/06, ATO su proposta di Acam Acque S.p.A., può autorizzare lo scarico in rete fognaria con limiti più restrittivi.
3. Acam Acque S.p.A. in funzione dell'impianto di trattamento posto a terminale della rete fognaria, può rilasciare parere allo scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali con limiti più restrittivi di quelli riportati alle precedenti tabelle.
4. Acam Acque S.p.A. può rilasciare parere allo scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali in deroga ai limiti richiamati al 1 comma del presente articolo:

- a) la deroga non comprenda limiti meno restrittivi dei parametri di cui alla tabella 5 allegato V alla terza parte del D. lgs 152/06.
- b) la deroga non comprometta la capacità depurativa degli impianti di ACAM Acque S.p.A., garantendo comunque il rispetto dei valori limiti allo scarico di acque reflue urbane definiti dalle norme statali e regionali.

Art. 18 - Dispositivi di controllo in automatico

1. Acam Acque S.p.A. può disporre la posa in opera di adeguati strumenti misuratori dei volumi di acque reflue scaricate, installandoli su tronchi della rete fognaria cui affluiscano le sole acque di processo preventivamente depurate.
2. In particolare per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A allegata alla terza parte del D. lgs 152/06, Acam Acque S.p.A., anche successivamente al rilascio del parere, può prescrivere a carico e a spese del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione di Acam Acque S.p.A. e delle altre competenti autorità di controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Tali strumenti devono essere continuamente accessibili al personale tecnico ACAM Acque S.p.A. e delle altre competenti autorità di controllo.

Art. 19 - Dispositivi di trattamento privati per l'immissione dei reflui industriali in rete fognaria

1. Gli impianti di trattamento privati devono essere mantenuti attivi ed efficienti.
2. Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata ad ACAM Acque S.p.A.
3. La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere preventivamente concordata con ACAM Acque S.p.A., la quale deve essere preavvisata con lettera raccomandata, della data programmata per l'intervento manutentivo. Con le stesse modalità deve essere indicata la data di riattivazione dell'impianto.
4. ACAM Acque S.p.A. si riserva la facoltà di adire le vie legali nei confronti dei titolari degli scarichi per il risarcimento dei danni arrecati a persone o a cose ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, per il caso di mancata o tardiva comunicazione della disattivazione dei dispositivi di pretrattamento.
5. ACAM Acque S.p.A. si riserva di attivare tutte le procedure di cui al successivo art 32, in caso di mancata o tardiva comunicazione della disattivazione dei dispositivi di pretrattamento.

CAPITOLO 5 – Disposizioni generali ed obblighi.

Art. 20 - Separazione degli scarichi

1. E' fatto obbligo separare, salvo deroghe o diverse prescrizioni ACAM Acque S.p.A., dalle acque nere:
 - a) le acque bianche
 - b) le acque di raffreddamento
 - c) le acque di drenaggio
 - d) altre acque di provenienza simile
2. Le acque indicate al comma precedente devono essere immesse nella rete fognaria bianca, separata da quella fognaria nera, o in corso d'acqua superficiale o in altro idoneo ricettore nel rispetto delle norme vigenti e dei singoli regolamenti comunali.
3. ACAM Acque S.p.A. può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla 3/A allegata alla terza parte del D. lgs 152/06 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
4. ACAM Acque S.p.A. può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A allegata alla terza parte del D. lgs 152/06 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti ai sensi del D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 - Divieto assoluto di scarico nella rete fognaria

1. Fermi restando i valori limite di scarico di cui al precedente art. 17, è tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione, per i manufatti fognari e per gli impianti di depurazione.
2. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati.
3. In particolare è vietato scaricare:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da olii da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10° C ed i 38° C, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali e similari; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci e consimili materiali) anche se sminuzzata a mezzo di trituratorie domestici o industriali. Tra i rifiuti urbani non accettabili nella rete fognaria gestita da ACAM Acque S.p.A. devono essere annoverati anche rifiuti domestici quali assorbenti igienici, cotone e materiali plastici di ogni genere.

- h) Reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, per gli animali e per l'ambiente;
 - i) Reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte.
4. L'inosservanza dei divieti di quanto sopra elencato espone l'autore del fatto a rispondere dei danni causati a persone e a cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alle vigenti leggi e le eventuali penalità di cui al presente Regolamento.

Art. 22 - Divieto di diluizione

1. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A allegata alla terza parte del D. lgs 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento.

CAPITOLO 6 – Tariffe, controlli, penalità

Art. 23 – Contributo di potenziamento impianti per allacciamento alla pubblica fognatura.

1. Il contributo di potenziamento impianti per l'allacciamento alla pubblica fognatura è pari a € 284,05 per unità immobiliare di tipo abitativo; tale somma è comprensiva delle opere di allacciamento al collettore e anche della posa, fino ad un massimo di m 10, di condotta fognaria esclusivamente in suolo pubblico; in ogni caso, il totale dei contributi versati afferibili allo stesso allacciamento darà diritto all'esecuzione del solo tratto di collettore fino ad un massimo di 10 m, posato esclusivamente su suolo pubblico. Per la parte di collettore eccedente i 10 m in suolo pubblico, il richiedente dovrà sostenere per intero il costo dell'opera valutato secondo l'elenco prezzo Acam Acque S.p.A. vigente;
2. Il contributo di potenziamento impianti per l'allacciamento alla pubblica fognatura per le utenze commerciali od artigianali è così determinato:
 - a.) in caso di insediamento avente superficie coperta totale fino a 100 m² € 284,05;
 - b.) in caso di insediamento avente superficie coperta totale compresa tra a 101 e 2500 m² si applica la formula € [284,05 + (STC-100)* 2,84* Kc];
dove: STC = superficie coperta totale in m²
Kc = Coefficiente di consumo, pari a :
 - 0,80 per utenze acquedottistiche il cui consumo (*) espresso in mc/anno sia inferiore a 4.000 mc/anno;
 - 1,00 per utenze acquedottistiche il cui consumo (*) espresso in mc/anno sia superiore a 4.000 mc/anno;
 - c.) in caso di insediamento avente superficie coperta totale superiore ai 2.500 si applicano le disposizioni di cui alla successivo comma 3.
3. Per attività industriali l'importo è da definire caso per caso sulla base dei parametri significativi delle utenze che saranno oggetto di specifica deliberazione del C.D.A. di Acam Acque S.p.A.
4. Il Contributo di cui ai commi 1 e 2 è dovuto anche nel caso in cui la pubblica fognatura sia stata realizzata in proprietà privata.

Art. 24 – Tariffa dei servizi di fognatura e depurazione

1. Per i servizi di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque reflue è dovuto un corrispettivo regolato da apposita tariffa, ai sensi della legge 36/94 e del Dlgs 152/06e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le tariffe dei servizi sono determinate sulla base dei provvedimenti emessi dagli organi competenti.
3. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume di acqua scaricata si assume corrispondente al volume di acqua fornita.
4. Per i prelievi idrici autonomi di cui al precedente art. 6, gli utenti sono tenuti a fare denuncia annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, delle quantità prelevate da

fonti diverse dal pubblico acquedotto, affinché ACAM possa computare tali quantità nel calcolo della relativa quota tariffaria per la fognatura e la depurazione.

Art. 25 – Tariffa per la fognatura e la depurazione per gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche

1. La quota tariffaria di fognatura e depurazione per gli scarichi di acque reflue domestiche è calcolata sul volume di acqua scaricata, seguendo l'assunzione per cui tale volume corrisponde, ai sensi del precedente articolo 24, al volume di acqua fornita, prelevata o accumulata.

Art. 26 - Tariffa per la fognatura e la depurazione per gli scarichi di acque reflue industriali

- 1 La tariffa di fognatura depurazione per le utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura è definita all'art.1 del D.P.R 24/5/77 in base alla quantità e qualità delle acque reflue scaricate e degli scarichi complessivi trattati dall'impianto di depurazione finale. Per l'applicazione della tariffa di cui all'art.16 della L. 319/76 viene applicata la formula tariffaria di cui di seguito riportata all'art.1 del D.P.R 24/5/77:

$$T_2 = F_2 + [f_2 + d_v + K_2 (O_i/O_f * d_b + S_i/S_f * d_f) + d_a] * V$$

dove:

T_2 = tariffa (€/anno);

F_2 = termine fisso per utenza, funzione del numero degli addetti (€/anno);

f_2 = tariffa del servizio di fognatura per le utenze civili (€/mc);

d_v = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (€/mc);

K_2 = coefficiente variabile in relazione alla qualità dello scarico;

d_b = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (€/mc);

d_f = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (€/mc);

O_i = COD dell'effluente industriale, dopo un ora di sedimentazione (mg/l);

O_f = COD valore medio del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria (mg/l);

S_i = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (mg/l);

S_f = valore medio materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto (mg/l);

d_a = coefficiente di costo per tenere conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione (€/mc);

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (mc/anno).

2. La quota tariffaria di fognatura e depurazione per gli scarichi di acque reflue industriali è calcolata sul volume di acqua scaricata, seguendo l'assunzione per cui tale volume corrisponde, ai sensi del precedente articolo 26, al volume di acqua fornita, prelevata o accumulata, nonché sulla qualità dell'acqua scaricata.
3. Per gli utenti presso i quali sono installati dispositivi di controllo e misurazione dei volumi dello scarico, la tariffa è determinata sulla base delle risultanze di tali strumenti.

Art. 27 - Controlli

1. Fermi restando i compiti degli Enti istituzionalmente preposti al controllo ambientale, ACAM Acque S.p.A. provvede attraverso il proprio personale tecnico incaricato ad effettuare un controllo adeguato degli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria.

2. Il personale ACAM Acque S.p.A. incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. I controlli di cui al presente articolo riguardano anche la rilevazione del consumo di acque prelevate da fonti diverse dal pubblico acquedotto.
4. Oltre alla funzione di controllo sugli scarichi, ACAM Acque S.p.A. esercita il controllo sull'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
5. In caso di difformità tali da compromettere la funzionalità della fognatura recettrice o la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale ed igienico/sanitaria, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, ACAM Acque S.p.A. rilascia parere negativo all'immissione dello scarico nella rete fognaria.

Art. 28 - Penalità per ritardato pagamento

1. Per il ritardato pagamento della tariffa di fognatura e depurazione e di ogni altra prestazione di natura pecuniaria dovuta ai sensi del presente Regolamento, viene addebitata un'indennità di mora sull'importo dovuto, pari a:
 - a) 2% per ritardi non superiori a 10 giorni
 - b) 3% per ritardi fino a 30 giorni.
2. Per periodi di ritardo superiori a 30 giorni, previa diffida con termine non inferiore a 15 giorni, l'erogazione del servizio viene sospesa e sono applicati, sull'importo dovuto, oltre all'indennità di cui alla lettera b), gli interessi calcolati al tasso TUS maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Art. 29 – Mancato rispetto delle condizioni allo scarico

1. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di rispettare le condizioni di esercizio dello scarico, comprensive degli eventuali valori limite di emissione, nonché delle prescrizioni relative alla separazione degli scarichi, all'installazione dei dispositivi di controllo in automatico e degli impianti di trattamento.
2. Il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione allo scarico, verificato attraverso prelievo ed analisi di campioni secondo i metodi previsti dal Dlgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce inadempimento ed obbliga il titolare dello scarico al risarcimento dell'eventuale danno derivato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, relative alla separazione degli scarichi, all'installazione dei dispositivi di controllo e degli impianti di trattamento, costituisce inadempimento ed obbliga il titolare dello scarico al risarcimento dell'eventuale danno derivato.

Art. 30 – Diffida, sospensione, revoca

1. Ai sensi dell'art. 130 del Dlgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, ACAM Acque S.p.A. procede, secondo la gravità dell'infrazione a richiedere all'ATO 4 Spezzino:
 - a) la diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) la diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

- c) la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. In caso di inosservanza delle condizioni di assimilabilità per gli scarichi che hanno ottenuto la dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche, la stessa deve ritenersi decaduta e lo scarico configurandosi come industriale è soggetto a tutte le norme riguardanti tali tipologia.

CAPITOLO 7 – Disposizioni finali

Art. 31 – Contratto di utenza

1. L'attivazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali nella rete fognaria gestita da ACAM Acque S.p.A. è subordinata alla sottoscrizione del contratto di utenza.
2. Il contratto di utenza riporta, per l'approvazione specifica da parte dell'utente ai sensi dell'art. 1341, 2° comma del codice civile, gli articoli del presente Regolamento che stabiliscono:
 - a) limiti di competenza di ACAM Acque S.p.A. per gli interventi sulle opere di allacciamento alla rete fognaria e relative responsabilità degli utenti per i manufatti che si trovano all'interno della proprietà privata;
 - b) penalità per ritardato pagamento;
 - c) foro competente per le eventuali contestazioni giudiziali

Art. 32 – Richiesta di allacciamento – lavori

1. Per ottenere un nuovo allacciamento, o una modifica di un allacciamento già esistente, così come per l'esecuzione di qualsiasi altro lavoro, l'interessato dovrà richiedere ad ACAM Acque S.p.A. un preventivo di spesa; lo stesso sarà redatto sulla base del listino prezzi vigente ed avrà validità di mesi tre.
2. In seguito all'accettazione del preventivo da parte del richiedente, avrà luogo l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto stabilito in fase di preventivazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle condizioni amministrative fissate da ACAM Acque S.p.A., nonché nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Carta dei Servizi.
3. Le opere necessarie all'esecuzione dell'allacciamento fognario in suolo pubblico sono realizzate da ACAM Acque S.p.A. a fronte del versamento del "contributo di potenziamento degli impianti per l'allacciamento alla rete fognaria" di cui al successivo articolo, nonché di quanto necessario per le opere eccedenti quanto ricompreso nel suddetto contributo.
4. Il richiedente l'allacciamento che intenda provvedere autonomamente all'esecuzione delle opere di allacciamento di cui al comma precedente, fatta eccezione per l'opera di presa, deve:
 - a. sottoscrivere l'atto di accettazione, su modello predisposto da Acam Acque S.p.A. e a disposizione dell'utenza presso gli uffici della medesima società;
 - b. munirsi autonomamente delle autorizzazioni necessarie.
5. La spesa per il rifacimento, la modifica e lo spostamento di un allacciamento già esistente, dovrà essere a completo carico del richiedente. Acam Acque S.p.A. predisporrà preventivo di spesa utilizzando l'elenco prezzi in vigore.

Art. 33 – Contributo di potenziamento impianti per l'allacciamento alla pubblica fognatura

1. Il contributo di potenziamento impianti per l'allacciamento alla pubblica fognatura è così determinato:

- | | |
|--|---|
| a) per unità immobiliare di tipo abitativo | Euro 284,05 |
| b) Per altre utenze civili diverse dall'abitativo, per esercizi commerciali o artigianali nonché per attività industriali: | |
| b.1 in caso di insediamento avente superficie coperta totale fino 100 m ² : | Euro 284,05 |
| b.2 in caso di insediamento avente superficie coperta totale superiore a 100 m ² : | Euro [284,05 + (STC-100) * 2,84 * Kc] |

dove: $STC =$ superficie totale coperta in m^2

Kc = Coefficiente di consumo, pari a:

0,80 per utenze acquedottistiche il cui consumo(*) sia inferiore a 4000 mc/anno

1,00 per utenze acquedottistiche il cui consumo(*) sia superiore a 4000 mc/anno

(*) *il consumo, espresso in mc/anno:*

- *nel caso ci si riferisca ad utenza acquedottistica che per potenzialità e destinazione d'uso sia rimasta sostanzialmente invariata nei due anni precedenti la richiesta di allacciamento fognario, è calcolato come media degli ultimi due anni*
- *nel caso ci si riferisca ad utenza non valutabile in termini di consumi o perché l'insediamento è di nuova costruzione ed ancora non specificata la destinazione d'uso o perché risultano comunque non disponibili (ad esempio nel caso di fonte autonoma di approvvigionamento idrico) i dati del biennio di cui al precedente punto, è assunto forfaitariamente compreso nello scaglione tra 0 e 4000 mc/anno.*

2. Le somme di cui alle lettere a) e b) sono comprensive, oltre che delle opere di connessione puntuale alla rete pubblica, anche della posa, fino a un massimo di m. 10, di condotta fognaria esclusivamente in suolo pubblico; in ogni caso, il totale dei contributi versati afferibili allo stesso allacciamento darà diritto all'esecuzione del solo tratto di collettore fino a un massimo di 10 m, posato esclusivamente su suolo pubblico. Per la parte di collettore eccedente i m 10 in suolo pubblico, il richiedente dovrà sostenere per intero il costo dell'opera valutato secondo l'Elenco Prezzi Acam acque vigente.

Il contributo di cui alle lettere a) e b) è dovuto anche nel caso in cui la pubblica fognatura sia stata realizzata in proprietà privata.

Art. 34 - Modulistica per gli Utenti

Presso gli Uffici ACAM sono a disposizione del pubblico i moduli predisposti da ACAM Acque S.p.A. su indicazione dell'ATO 4 Spezzino per la presentazione delle domande di ammissione ed autorizzazione allo scarico nella rete fognaria.

Art. 35 – Richiesta di certificazioni, verifiche e dichiarazioni

Le spese relative a prestazioni di:

- *dichiarazione sullo stato dell'allaccio fognario*
- *dichiarazione di fattibilità dell'allacciamento*
- *istruttoria per l'accettazione di scarichi di acque reflue industriali e assimilabili*
- *analisi chimiche*
- *video ispezioni*
- *ecc...*

sono a carico del richiedente e stabilite da specifico elenco prezzi di Acam Acque.

Art. 36 – Trattamento rifiuti liquidi conferiti tramite autobotte

Presso gli impianti di depurazione di Acam Acque S.p.A. specificamente autorizzati ai sensi del D. Lgs 152/06, è possibile conferire rifiuti liquidi tramite autobotte compatibilmente con i vincoli autorizzativi e con il mantenimento della piena funzionalità impiantistica. Il prezzo di smaltimento, a carico del conferitore, è stabilito, su base quali-quantitativa da specifico elenco prezzi di Acam Acque S.p.A.

Art. 37 – Foro Competente

1. Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie all'esecuzione delle norme del presente regolamento è quello della Spezia.

ALLEGATO 1 – Valori limite di emissione allo scarico

Tabella A: (art. 17 comma 1)

Numero parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Colonna A.1.: Valore limite per lo scarico in rete fognaria <u>sprovvista</u> di impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale	Colonna A.2.: Valore limite per lo scarico in rete fognaria <u>provvista</u> di impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	[1]	[1]
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤200	≤200
7	BOD5 (come O ₂)	mg/L	≤250	≤250
8	COD (come O ₂)	mg/L	≤500	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤2,0	≤2,0
10	Arsenico [1]	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	≤20
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio [1] [2]	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale [1]	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI [1] [2]	mg/L	≤0,20	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio [1] [2]	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel [1]	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo [1] [2]	mg/L	≤0,2	≤0,3
21	Rame [1]	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio [1]	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10	≤10
24	Zinco [1]	mg/L	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	≤1000	≤1000
30	Cloruri	mg/L	≤1200	≤1200
31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40

Numero parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Colonna A.1.: Valore limite per lo scarico in rete fognaria <u>sprovvista</u> di impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale	Colonna A.2.: Valore limite per lo scarico in rete fognaria <u>provvista</u> di impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale
37	Idrocarburi totali [1]	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli [1]	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici [1]	mg/L	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati [1] [2]	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati [1] [2]	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) [1] [2]	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati [1] [2]	mg/L	≤1	≤2
50	<i>Escherichia coli</i> [3]	UFC/100 mL	5000 UFC/100 ml [3]	---
51	Saggio di tossicità acuta [3]		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

[1] Sostanze la cui presenza nonché utilizzazione, produzione o trasformazione nell'ambito dell'attività produttiva qualificano lo scarico come “scarico di sostanze pericolose”, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, la loro presenza in scarichi parziali ne determina il divieto assoluto di diluizione con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, attuata per conseguire, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, i limiti previsti dal presente Regolamento.

[2] Sostanze che rendono pericoloso lo scarico e per le quali non è comunque possibile adottare limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superino quelli indicati – per scarichi in fognatura- alla tabella 3 dell'allegato 5 del d lgs 152/06 e ss. mm. ii., coincidenti con quelli di cui alla sovrastante colonna A2.

[3] Limite da applicarsi solo per espressa disposizione dell'ATO.

Tabella B: (tabella 3/A Dlgs 152/06)

Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi ()**

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	media mensile	media giorno (*)
Cadmio			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico [1]			
Fabbricazione dei composti del cadmio	g/kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,5	
Produzione di pigmenti	g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	1,5	
Galvanostegia	g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato)	0,3	
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	0,5	
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	1	
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di cloro, installata	5	
Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/t capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni	g/kg mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/kg al mese mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	g/kg al mese mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg	g/kg al mese mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi - Stabilimenti di ricupero del mercurio [1] - Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi [1]			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			
Esaclorocicloesano (HCH)			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
DDT			
Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate - valore mensile	4	8
Pentaclorofenolo (PCP)			
Produzione del PCP Na idrolisi dell'esaclorobenzene	g/t di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25	50

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	media mensile	media giorno (*)
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin			
Produzione e formulazione di: Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	g/t capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	
Esaclorobenzene (HCB)			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti [1]			
Esaclorobutadiene			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl ₂) mediante perclorurazione	g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene mediante altri procedimenti			
Cloroformio			
Produzione clorometani del metanolo o da combinazioni di metanolo e metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	10	
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di clorometani	7,5	
Tetracloruro di carbonio			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento con lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	30	40
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione - procedimento senza lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di percloroetilene	2,5	5
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo) [1]			
Produzione di clorofluorocarburi [1]			
1,2 dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	g/t	2,5	5
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) [2]			
Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/t	2,5	5
Tricloroetilene			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) [2]	g/t	2,5	5
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli [1]	g/t		
Triclorobenzene (TCB)			
Produzione di TCB per disidrociorazione e/o trasformazione di TCB	g/t	10	
Produzione e trasformazione di clorobenzene mediante clorazione [2]	g/t	0,5	
Percloroetilene (PER)			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	g/t	2,5	5
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) [2]	g/t	2,5	5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli [2]			

Produzione di clorofluorocarbonio [1]			
---------------------------------------	--	--	--

Note alla tabella 3A

(*) qualora non diversamente indicato i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella mensile.

(**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, valgono i limiti della tabella A allegata al presente regolamento


Sostanza pericolosa	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione degli articoli 108 e 125 del Dlgs 152/06
Cadmio	10 kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3A quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 m ³)
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	è sempre richiamato il rispetto della tabella 3A
Mercurio (settore diverso dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)	7,5 kg/anno di Hg
Esaclorocicloesano (HCH)	3 kg/anno di HCH
DDT	1 kg/anno di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)	3 kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin	è sempre richiamato il rispetto della tabella 3A
Esaclorobenzene (HCB)	1 kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBd)	1 kg/anno di HCBd
Cloroformio	30 kg/anno di CHCl ₃
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)	30 kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)	30 kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)	è sempre richiamato il rispetto della tabella 3A
Percloroetilene (PER)	30 kg/anno di PER

[1] per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.

[2] per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto ma, devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:


	Media giorno	Media mese
	mg/L	mg/L
1,2 dicloroetano (EDC)		
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento	0,2	0,1
Tricloroetilene (TRI)		
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	0,5	1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli	0,2	0,2
Triclorobenzene (TCB)		
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	0,1	0,05
Percloroetilene (PER)		
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli	0,2	0,1

ALLEGATO 2 – LIMITI DI COMPETENZA E SCHEMI DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA



SCHEMA 2

LIMITI DI COMPETENZA E SCHEMA DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA MISTA MUNITA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE TERMINALE



LEGENDA

— RETE FOGNARIA NERA INTERNA
(COMPETENZA PRIVATA)

— RETE FOGNARIA PUBBLICA
(COMPETENZA ACAM ACQUE S.p.A.)

A

ALLACCIO ALLA
CONDOTTA PRINCIPALE

U

EVENTUALE POZZETTO
DI ALLACCIO UTENZA


S

POZZETTO CON SIFONE TIPO
FIRENZE A DUE TAPPI D'ISPEZIONE

SCHEMA 3

LIMITI DI COMPETENZA E SCHEMA DI ALLACCIO A:

- RETE FOGNARIA SPROVVISTA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE TERMINALE O MUNTA DI IMPIANTO NON DIMENSIONATO PER RICEVERE CARICHI AGGIUNTIVI;
- CANALIZZAZIONI DI UTENZA DIVERSE DALLE CONDOTTE FOGNARIE.



LEGENDA

	RETE FOGNARIA NERA INTERNA (COMPETENZA PRIVATA)		ALLACCIO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE
	FOGNATURA PUBBLICA (COMPETENZA ACAM ACQUE S.p.A.)		EVENTUALE POZZETTO DI ALLACCIO UTENZA
			POZZETTO CON SIFONE TIPO FIRENZE A DUE TAPPI D'ISPEZIONE
			TRATTAMENTO TIPO IMHOFF O CON EFFICIENZA SUPERIORE